

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Istituzione del Museo della napoletanità

Presentata il 20 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che Napoli è una bellissima città storica, ricca di musei, monumenti, chiese, conventi e palazzi. Incredibilmente suggestiva è l'atmosfera delle sue vie, delle piazze. È tra le più ricche per cultura e bellezze naturalistiche, con scorci panoramici « mozzafiato ». A Napoli non mancano certo ristoranti tipici, anche di piccole dimensioni, trattorie e locali dove indulgiare nei piaceri della tavola. Per i napoletani ogni occasione deve essere festeggiata con un adeguato banchetto. Ciò fa sì che anche il turista possa godere di tutta la tradizione partenopea; divertente è anche seguire i rituali legati al cibo che sono spesso accompagnati da detti e proverbi. Napoli è una città di contrasti, di tanti colori e con un volto dalle mille sfaccettature. Ha un fascino tutto suo che la rende « unica » al mondo per i suoi usi e costumi.

Scopo del sistema museale del quale si propone l'istituzione è quello di racco-

gliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiali e opere che raccontano la città di Napoli. Questo Museo potrebbe racchiudere tutti gli altri proposti dal sottoscritto con altre iniziative legislative, quali: Museo delle flora e della fauna del mare Mediterraneo, Museo del mare della regione Campania, Museo della produzione alimentare della regione Campania, Museo della pasta alimentare della regione Campania, Museo della pizza della regione Campania, Museo enologico della regione Campania, Museo della produzione vetraria della regione Campania, Museo dell'arte moderna della regione Campania, Museo della pittura dell'ottocento napoletano, Museo dell'arte orafa della regione Campania, Museo della canzone napoletana, Museo della moda di Positano.

Con la presente proposta di legge si intende procedere alla valorizzazione della cultura e della storia di Napoli per una sua affermazione a livello mondiale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Museo della napoletanità).

1. È istituito il Museo della napoletanità, di seguito denominato « Museo », con sede in Napoli.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Compiti).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiali e opere che si riferiscono alla storia di Napoli e del costume partenopeo;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani autori.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali campani è individuata la sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzio-

namento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da nove membri, incluso il presidente, di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al 10 per cento del totale;

c) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al 10 per cento del totale;

d) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale del Museo con una quota almeno pari al 10 per cento del totale;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero delle attività produttive.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore della cultura o della storia napoletana.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Con successivo provvedimento, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni

di euro per l'anno 2004 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per il 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; e quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

